

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Gorizia
segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Pordenone
ordine@avvocatipordenone.it

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Trieste
ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it

Comunicazione via PEC

All'Ordine degli Avvocati di
Udine
segreteria@avvocatiudine.it

Oggetto: Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero della Giustizia per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli Ufficiali giudiziari – indicazioni operative.

Com'è noto, il 22 giugno 2023 è stata siglata, tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia, la Convenzione per l'accesso, mediante collegamento telematico, ai dati presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini della ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli Ufficiali giudiziari.

Le informazioni riguardano, oltre ai beni, anche i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro.

Il servizio, inoltre, può essere utilizzato anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui (eredità giacenti, amministrazione di sostegno).

A seguito della citata Convenzione, **si è quindi conclusa l'attività di rilascio delle informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, svolta in via ordinaria dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate.**

L'accesso diretto del competente UNEP¹ deve essere, pertanto, considerata **quale unica modalità** per l'effettuazione della ricerca relativamente alle banche dati in uso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c..

Ciò nonostante, dai monitoraggi effettuati dalla scrivente Direzione Regionale risultano ancora numerose le istanze di accesso diretto presentate a questa Agenzia che vengono, pertanto, restituite al richiedente, non potendo essere più prese in carico dalla scrivente Amministrazione in ottemperanza alla richiamata Convenzione.

Nell'ottica di una proficua collaborazione tra Professionisti e Pubblica Amministrazione, **si rammenta, pertanto, di indirizzare direttamente al competente UNEP le istanze di accesso dirette per l'acquisizione delle informazioni rilevanti ex art. 492-bis c.p.c.**

Per completezza, va nondimeno rappresentato che **eventuali diversi documenti**, non reperibili presso le Banche Dati cui hanno accesso gli Uffici NEP, (il set concordato è stato descritto nell'Allegato 1 alla Convenzione ²), potranno, comunque, continuare a essere richiesti all'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'accesso documentale ex art. 22 Legge 241/90.

Si conferma, infatti, la competenza dell'Agenzia delle Entrate nella lavorazione delle **istanze di accesso non ascrivibili alle procedure concorsuali, ai procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui e ai procedimenti in materia di famiglia già instaurati** (a titolo esemplificativo: rientrano nella competenza dell'Agenzia delle Entrate gli accessi presentati dagli eredi o in materia di diritto di famiglia con procedimenti giurisdizionali non ancora instaurati).

Queste ultime continueranno, dunque, ad essere gestite dalla scrivente Amministrazione nell'ambito dell'accesso documentale ex art. 22 Legge 241/90, in presenza di un motivato interesse *“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad*

¹ L'accesso diretto degli UNEP della Regione Friuli Venezia Giulia risulta attivato dalla data del 29 agosto 2023.

² Il dettaglio delle informazioni alle quali l'Ufficiale Giudiziario accede, esplicitato nell'allegato alla Convenzione, prevede i seguenti elementi:

- dati di dettaglio desunti dalle dichiarazioni dei redditi relativi a redditi da terreni, da fabbricati e da lavoro dipendente; i dati saranno estratti dalla dichiarazione più recente fra quelle degli ultimi due anni disponibili nelle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- dati di dettaglio desunti dalle Certificazioni Uniche inviate dai sostituti di imposta per il soggetto di interesse;
- dati di dettaglio registrati nell'Anagrafe dei Rapporti, riferite ai rapporti in essere al momento dell'elaborazione;
- dati di dettaglio relativi agli atti del registro riferiti agli ultimi 10 anni.

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e previa attivazione del relativo procedimento amministrativo.

Nell'ambito, pertanto, della residuale attività di competenza dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire tempestività nell'evasione delle richieste, si specifica per opportuna utilità, che:

- a) per le istanze ex L. 241/90 aventi ad oggetto l'accesso alle *banche dati dell'Anagrafe Tributaria* e alle *banche dati dell'Archivio dei rapporti finanziari* è competente alla trattazione la **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto richiedente**: per il Friuli Venezia Giulia l'istanza andrà quindi inviata al seguente indirizzo PEC: dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it;
- b) per le istanze aventi ad oggetto *esclusivamente* l'accesso alle *banche dati dell'Anagrafe Tributaria* è competente alla trattazione la **Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto richiedente**;
- c) per le richieste di copia di *atti privati sottoposti a registrazione* (a titolo esemplificativo contratti di locazione, comodato etc.) o *dichiarazioni di successione* è competente alla trattazione la **Direzione Provinciale - Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate** che materialmente detiene l'atto, ossia presso il quale è stato registrato.

Di seguito gli indirizzi PEC delle Direzioni Provinciali del Friuli-Venezia Giulia:

Direzione Provinciale di Gorizia	dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Pordenone	dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Trieste	dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Udine	dp.udine@pce.agenziaentrate.it

Modalità di presentazione e contenuto dell'istanza

L'istanza di accesso deve essere sottoscritta in forma digitale oppure in forma autografa con allegazione di copia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Se presentata da un delegato, sarà necessario allegare la procura sottoscritta dal richiedente unitamente a copia dei relativi documenti d'identità.

Nell'istanza, il richiedente dovrà precisare puntualmente:

- 1) l'interesse sotteso alla richiesta;

- 2) i dati e documenti cui ha interesse ad accedere (ad es. dichiarazioni dei redditi, redditi percepiti, atti del Registro, dati contenuti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari) **con specificazione dell'arco temporale e/o delle annualità d'imposta di interesse;**
- 3) la presenza di eventuali controinteressati, identificati dall'art. 22 della L. n. 241/1990 nei *“soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”*, anche mediante allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Termini procedurali

Il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 è di 30 giorni, **fatta salva la sospensione dei termini a seguito della comunicazione al soggetto controinteressato**, prevista dall'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, nonché in caso di eventuale richiesta di integrazione dell'istanza.

Costi

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all'originale.

Gli importi relativi ai costi di riproduzione, ricerca e visura sono indicati nella tabella allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 280693/2020 del 4 agosto 2020, che, ad ogni buon conto si riporta:

Riproduzione - di documento analogico ovvero digitale in formato analogico - di documento analogico in formato digitale	- € 0,10 a facciata formato UNI A4 - € 0,20 a facciata formato UNI A3 - € 0,10 a facciata formato UNI A4 - € 0,20 a facciata formato UNI A3
Rimborso delle spese di ricerca e visura: - per l'accesso documentale	- documenti formati: a) oltre 1 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso: € 2,00; b) oltre 5 anni prima della richiesta di accesso: € 5,00

Il versamento delle spese andrà esclusivamente effettuato sul conto di tesoreria dell’Agenzia, indicato al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/accesso-documentale/infogen-accesso-documentale>, ove sono altresì disponibili le indicazioni per la corretta presentazione delle istanze, nonché un **fac-simile di istanza da presentare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate**.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Capo Ufficio
Licia GULOTTA
Firmato digitalmente

**firma su delega del Direttore Regionale (Vincenzo Gentile)*